

# Campanili e antenne di telefonia mobile

DI **DANILO MAZZARELLO**

► Questo articolo affronta un tema spinoso, una questione attorno alla quale gravitano interessi divergenti, se non addirittura contrapposti. Parliamo della posa di antenne sui campanili delle chiese. Procederemo in questo modo: posta una premessa, ripercorreremo le varie fasi di un iter legale durato tre anni e mezzo, dal 2016 al 2020. Fatto ciò, additeremo una lacuna nel procedimento seguito, una sorta di *vulnus* al diritto canonico e civile. Tutto ciò per rendere edotti i consigli parrocchiali del Cantone su fatti che sembrano non essere completamente noti.

## La premessa

Il telefono cellulare è diventato un oggetto d'uso comune. In uno studio del Bundesamt für Gesundheit (BAG), diffuso il 9 luglio 2019, si afferma che il 97 per cento della popolazione svizzera (dai sedici anni in su) dispone di uno *smartphone*, strumento che permette di telefonare, ma anche e soprattutto di rimanere in contatto col mondo mediante le applicazioni internet. Per funzionare lo *smartphone* ha bisogno di ricevere un segnale trasmesso da un'antenna installata in un luogo confacente. Da qualche anno le compagnie telefoniche guardano ai campanili delle chiese come siti adatti a questo tipo di installazione. Le ragioni sono ovvie: i campanili sono alti e si trovano spesso al centro del paese, il che facilita l'irradiazione del segnale. Ma... c'è un ma. Anche se tutti apprezzano una connessione telefonica stabile e veloce, non tutti sono felici di avere un'antenna in prossimità della propria abitazione.

## I fatti

Negli ultimi anni in Ticino la posa di antenne sui campanili è stata osteggiata in almeno due casi: ad Arcegno e a Sant'Antonio. Questi gli argomenti addotti dai ricorrenti in Valle Morobbia per motivare l'opposizione inviata al Municipio locale il 15 settembre 2016:

1. la posa di antenne in prossimità delle abitazioni espone gli abitanti a un flusso continuo e prolungato di radiazioni potenzialmente pericolose;
2. la chiesa dei Santi Antonio e Abbondio è un bene culturale d'interesse locale. Il documento *Impianti per la telefonia mobile e monumenti storici*, edito il 22 giugno 2018 dall'apposita Commissione federale (CFMS), stabilisce che «la collocazione di antenne per la telefonia mobile sui monumenti



Le antenne sul campanile della chiesa dei Santi Antonio e Abbondio, in Valle Morobbia.

storici o nel loro contesto è di principio da evitare». In via eccezionale la posa può essere ammessa solo se le antenne non pregiudicano l'aspetto del monumento e se la loro presenza non è percepibile dal suolo pubblico o dagli spazi accessibili al pubblico.

Il 23 novembre 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio risposero così alle obiezioni summenzionate: «La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha ritenuto rispettate le prescrizioni concernenti le radiazioni non ionizzanti (RNI) contenute nell'ordinanza sulla protezione dalle RNI del 23 dicembre 1999. L'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) ha da parte sua rilevato che l'installazione di quattro elementi grigi all'interno della torre cam-

panaria fosse rispettosa del contesto paesaggistico». Alla luce di questo preavviso cantonale, il 7 dicembre 2016 il Municipio di Sant'Antonio respinse le opposizioni e rilasciò alla Swisscom la licenza edilizia.

Questa decisione, confermata il 28 marzo 2018 dal Consiglio di Stato, fu però annullata l'11 novembre 2019 dal Tribunale cantonale amministrativo che revocò la licenza edilizia adducendo queste motivazioni: «L'avversato impianto è costituito da due antenne a pannello e da due apparecchiature tecniche. Queste ultime saranno alloggiare all'interno della torre campanaria e saranno del tutto invisibili dall'esterno [...] Quanto alle prime, il progetto prevede invece di installarle in corrispondenza di due delle quattro aperture che circondano la cella delle campane in

cima alla torre, e meglio in corrispondenza delle monofore contrapposte che si aprono ai lati est e ovest del campanile. In particolare, esse saranno posizionate al centro delle due aperture, mediante due sottili supporti orizzontali fissati all'altezza dell'arco. Ora, diversamente da quanto sostenuto dalle istanze inferiori, giacché collocate a filo delle contrapposte facciate del campanile e al centro delle aperture rivolte a est e a ovest, esse saranno agevolmente visibili dai dintorni. Il colore grigio imposto dall'UNP non porta ad altro risultato, essendo tutt'al più suscettibile di mitigare l'impatto da lontano. A distanze più ravvicinate esse resteranno perfettamente percepibili [ndr, si vedano le foto]. In quanto tali le controverse antenne, estranee per rapporto alla funzione e alle caratteristiche del campanile, alterano in maniera evidente l'aspetto (della porzione terminale) della torre campanaria».

Il 12 dicembre 2019 Swisscom si appellò al Tribunale federale il quale con sentenza del 10 marzo 2020 annullò la decisione del Tribunale cantonale amministrativo, ponendo così fine alla *vexata quaestio* che aveva visto contrapporsi interessi apparentemente inconciliabili. Da un lato Swisscom, consiglio parrocchiale, abitanti dell'alta Val Morobbia, Municipio e Consiglio di Stato, uniti nel sostenere un predominante interesse pubblico, ovvero il diritto di ogni cittadino a disporre di una connessione telefonica stabile e veloce, diritto garantito dalla posa di due antenne sul campanile della chiesa. Dall'altro lato gli oppositori, preoccupati per le possibili conseguenze sulla salute e poco convinti dalle rassicurazioni di chi affermava che l'impianto di Sant'Antonio avrebbe rispettato i valori limite fissati dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

### La lacuna

Come si evince dai paragrafi precedenti, nel corso degli anni sul tema della posa di antenne sui campanili si sono pronunciati tecnici, tribunali, autorità comunali, cantonali e federali. In questa lista manca, però, la voce più importante, quella menzionata nel canone 1210 del Codice di diritto canonico (parte III, *I luoghi e i tempi sacri*)<sup>1</sup>, che recita: «Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo». Secondo questo canone **solo una persona è autorizzata ad ammettere usi profani all'interno di un luogo sacro: l'Ordinario, ossia il vescovo**<sup>2</sup>. Né il consiglio parrocchiale, né il Municipio hanno questa autorità. Solo l'Ordinario. Tuttavia, secondo quanto riferiti dalla Curia, sia nel caso di Arcegnò, sia in quello di Sant'Antonio l'Ordinario non è stato



consultato. Perché? Certo non per malafede o cattiva volontà. Molto probabilmente questa omissione è semplicemente dipesa da una conoscenza imperfetta del Codice di diritto canonico<sup>3</sup>.

Detto ciò, mette conto ricordare che la stessa norma enunciata dal Codice ecclesiastico è presente anche nella *Legge sulla Chiesa cattolica* del 16 dicembre 2002. Negli articoli 15 e 16 si legge: «Art. 15. L'Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica, a) adotta il regolamento parrocchiale; b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell'imposta di culto; c) autorizza le spese d'investimento; d) delibera sulle alienazioni, le permutazioni, i diritti di superficie e le commutazioni d'uso dei beni parrocchiali; e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi; f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservare le procedure amministrative; g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali; h) nomina la Commissione della gestione; i) esprime il suo parere nel caso dell'art. 5 cpv. 2 della presente legge.

Art. 16. 1) Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. 2) Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all'art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti **nonché il consenso dell'Ordinario**»<sup>4</sup>.

Pertanto, sia la legge canonica, sia quella civile indicano che il consenso dell'Ordinario è imprescindibile. Tuttavia, tale consenso non è stato richiesto né a Sant'Antonio né ad Arcegnò. Il che ci pone davanti al quesito: che cosa sarebbe accaduto se il vescovo fosse stato interpellato?

### Nei panni del vescovo

Alla domanda posta nel paragrafo precedente solo monsignor Lazzeri può rispondere<sup>5</sup>. Tuttavia, azzardiamo qualche ipotesi. Chiamato a decidere, l'Ordinario avrebbe dovuto valutare la richiesta della compagnia telefonica, soppesando vari fattori, primo fra tutti il canone 1210 del Codice di diritto canonico che, salvo eccezioni, vieta «qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo». Altri elementi avrebbero potuto orientarlo verso un diniego. Tra di essi, la consapevolezza che, firmato il contratto, si sarebbe dovuto garantire a tecnici e operai un regolare accesso al campanile per la verifica e la manutenzione dell'impianto. Che dire inoltre delle possibili difficoltà connesse all'eventuale disdetta dell'accordo o del disagio, vero o presunto, causato a chi dimora in prossimità delle antenne?

Altri fattori, invece, avrebbero potuto indirizzarlo verso l'assenso: il desiderio di soddisfare il predominante interesse pubblico, ovvero il diritto di ogni cittadino a disporre di una connessione telefonica stabile e veloce<sup>6</sup>; la possibilità di garantire entrate pecuniarie a parrocchie dalle finanze spesso esangui; la volontà di non urtare la sensibilità di una società sempre più secolarizzata. Queste, naturalmente, sono solo ipotesi, ma un fatto sembra chiaro e assodato. In materia di diritto, per quanto riguarda l'uso di edifici sacri (e il loro restauro) le cose non sono sempre andate come avrebbero dovuto. È perciò auspicabile che in futuro i consigli parrocchiali, resi edotti sulle norme di diritto canonico e civile, non dimentichino di consultare l'Ordinario prima di autorizzare usi profani all'interno di edifici sacri.

### Note

1. Il Codice di diritto canonico è l'insieme delle leggi approvate dall'autorità competente della Chiesa di rito latino allo scopo di assicurare il buon ordine della società ecclesiastica e di dirigere l'attività dei fedeli ([http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic\\_index\\_it.html](http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html)).

2. Ci riferiamo a luoghi sacri appartenenti alla parrocchia.

3. La tesi secondo cui con «luogo sacro» si intenderebbe l'interno della chiesa, ma non il campanile, sembra essere priva di fondamento. Non è accolta né dalla Curia luganese, né dalla Conferenza Episcopale Italiana. Si veda la nota CEI 1447 del 4 dicembre 2000, citata in <https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2018/09/C-4-2016-antenne-campanili.pdf>.

4. Si veda <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/86>.

5. Mette conto ricordare che il termine «vescovo», dal greco *ἐπίσκοπος*, *epískopos*, significa letteralmente «sorvegliante» o «sovrintendente».

6. In molti casi questo diritto potrebbe essere garantito posando l'antenna in un luogo che non sia il campanile di una chiesa. A chi afferma che a Sant'Antonio non vi era sito più adatto del campanile, si potrebbe obiettare che se quest'ultimo fosse stato considerato «tabù», si sarebbe sicuramente trovata un'altra soluzione. Come dice l'adagio popolare, «il bisogno aguzza l'ingegno».